

Spett.le
O.A.M.
Piazza Borghese,3
ROMA

Milano, 28 luglio 2016

Alla C. A. del Presidente A. Catricalà e del
Direttore generale F. Luchetti

Oggetto: : mediatori creditizi – disciplina sanzionatoria.

Onorevole Organismo degli Agenti e dei Mediatori,

Sperando di fare cosa gradita, sottoponiamo alla Vostra attenzione il position paper predisposto dalla nostra Associazione, in collaborazione con lo Studio legale Civile ed Associati, avente ad oggetto l'analisi dell'attuale disciplina sanzionatoria applicabile ai mediatori creditizi, nonché dell'attuale disciplina sanzionatoria applicabile a banche ed intermediari finanziari.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse opportuno o necessario e, con l'occasione, si porgono i migliori saluti.

Assomea

Il Presidente

Flavio Migliori



1. L'attuale impianto sanzionatorio applicabile ai mediatori creditizi

L'attuale regime sanzionatorio applicabile alle violazioni compiute dai mediatori creditizi si articola attualmente in tre macro aree:

- sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;
- sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni in tema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sanzioni applicabili alle violazioni della normativa dettata per i mediatori creditizi dagli artt. 128 sexies e s.s. del TUB.

In tema occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 128-decies, comma 4 bis del TUB, "dal 1° luglio 2014 il controllo (...) sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza (...)".

Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto delle norme in materia di trasparenza da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 1, del TUB, in caso di mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi, ovvero in caso di inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, nonché in caso di violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di mediazione creditizia, l'Organismo degli agenti e mediatori (di seguito, per brevità, "OAM") applica nei confronti dei mediatori creditizi:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
- c) la cancellazione dagli elenchi previsti dall'art. 128-sexies, comma 2, del TUB.

A seguito dell'adozione del d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72, con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/17/UE (c.d. "decreto mutui"), è stato inserito un comma 3 bis all'art. 128 duodecies del TUB ai sensi del quale "Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per

violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore”.

Occorre infine ricordare che:

- il mediatore creditizio cancellato può richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione (art. 128 *duodecies*, comma 4, del TUB);
- in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi dei mediatori creditizi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di mediazione creditizia (art. 128 *duodecies*, comma 5, del TUB).

2. L'attuale impianto sanzionatorio applicabile a banche ed intermediari finanziari

L'art. 65 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sancisce il passaggio da un sistema sanzionatorio volto a sanzionare la persona fisica (esponente aziendale) ad un sistema sanzionatorio volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, sulla base dei presupposti individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale responsabile della violazione.

La CRD IV richiede che le sanzioni amministrative siano “*effettive, proporzionate e dissuasive*”.

La Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante la delega al governo per il recepimento della CRD IV prevede una delega molto ampia volta al riordino dell'intero sistema sanzionatorio in materia finanziaria secondo criteri della “*organicità*” e “*coerenza*”.

Da ultimo, in data 3 maggio 2016 è stato pubblicato da Banca d'Italia il nuovo provvedimento contenente le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

In ambito bancario e finanziario, occorre rilevare che la disciplina sanzionatoria risponde

all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, nonché della correttezza e trasparenza dei comportamenti.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole.

Le sanzioni devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

L'attuale impianto prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti e, in presenza di specifici presupposti, delle persone fisiche responsabili delle violazioni; per i casi di maggiore gravità, prevede altresì l'applicazione alle persone fisiche dell'interdizione temporanea dall'assunzione di cariche in banche ed intermediari finanziari.

In particolare, l'art. 144 del TUB prevede l'applicazione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le violazioni delle norme indicate nello stesso art. 144 del TUB.

In aggiunta a tale sanzione amministrativa applicabile all'intermediario è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, ovvero qualora la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale.

Occorre altresì rilevare che, ai sensi dell'art. 144 *bis* del TUB, quando vi siano violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

L'attuale art. 144-*quater* del TUB, nel dettare i criteri per la determinazione delle sanzioni, prevede che nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di

cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

3. Proposte e considerazioni conclusive

Alla luce dell'operata ricostruzione relativa all'impianto sanzionatorio applicabile, da un lato, ai mediatori creditizi e, dall'altro, alle banche ed agli intermediari finanziari è possibile formulare le seguenti considerazioni conclusive.

Pur considerate le rilevanti differenze che connotano l'attività dei mediatori creditizi e le attività degli intermediari bancari e finanziari, nondimeno pare possibile ritenere che, in termini di regime sanzionatorio, possano porsi comuni esigenze di impianto.

L'attuale sistema sanzionatorio applicabile ai mediatori creditizi, che di fatto non prevede l'applicazione di sanzioni amministrative, appare perfettibile sotto diversi profili.

Al fine di assicurare un regime sanzionatorio che abbia carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo, potrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre, in coerenza con il regime sanzionatorio applicabile alle banche ed agli intermediari finanziari, sanzioni amministrative pecuniarie applicabili all'ente mediatore creditizio.

Vi chiediamo inoltre di valutare l'opportunità di considerare la sospensione dall'esercizio dell'attività anche per periodi non inferiori a sei mesi modificando i periodi di sospensione previsti dall'art. 128-duodecies, comma 1, del TUB.

Tali sanzioni amministrative, sulla base di un *range* in cui sia indicato l'importo minimo e massimo, potrebbero essere commisurate alla gravità e durata della violazione, al grado di responsabilità del mediatore creditizio, alla capacità finanziaria del mediatore creditizio responsabile della violazione, all'entità del vantaggio ottenuto, ad eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nonché a precedenti violazioni commesse da parte del medesimo mediatore creditizio.

In aggiunta a tali sanzioni pecuniarie, potrebbe essere altresì previsto, allorquando vi siano violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, l'applicazione di una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.



Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione fosse utile o necessaria, porgiamo cordiali saluti.

Assomea

Il Presidente

Flavio Miglioli

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail, positioned below the printed name.